

Studi associati tra professionisti, società di persone e società di capitali trasparenti: la cessione delle ritenute eccedenti

Gennaio 2010

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 56/E del 23 dicembre 2009, ha rivisto il proprio orientamento in relazione all'utilizzo delle ritenute d'acconto subite da studi professionali associati, società di persone e società di capitali trasparenti.

Con particolare attenzione alle vicende che interessano gli studi professionali si evidenzia quanto segue.

La precedente interpretazione

Le ritenute subite dallo studio associato, come dagli altri soggetti trasparenti, sono attribuite a ciascun socio *pro* quota.

Nel caso in cui le imposte del singolo socio siano minori delle ritenute, il socio matura un credito verso l'Erario, con possibilità di chiederne il rimborso.

Fino ad oggi, lo studio associato non poteva compensare i propri debiti tributari utilizzando l'eccedenza maturata dal singolo socio.

La nuova interpretazione

La citata circolare inverte il sistema sino ad oggi adottato: lo studio associato può utilizzare i crediti, evidenziati in capo al singolo socio, per compensare le proprie

posizioni debitorie verso l'erario e verso gli istituti previdenziali.

La nuova interpretazione deriva dalla lettura combinata degli artt. 23 e ss. del d.p.r. 600/73, riguardanti le ritenute alla fonte, e degli artt. 17 e ss. del d.lgs. n. 241 del 1997, disciplinanti il versamento unitario e la compensazione dei crediti d'imposta.

Le condizioni dettate dall'Agenzia delle Entrate

La circolare dell'Agenzia aggiunge che l'associazione, per procedere alla compensazione, deve procedere come segue:

- l'utilizzo in compensazione da parte della società o associazione del credito relativo alle ritenute dalla stessa subite richiede il preventivo assenso dei soci o associati;
- tale assenso deve essere manifestato in apposito atto avente data certa (ad es. scrittura privata autenticata) o nello stesso atto costitutivo;
- l'assenso dei soci può essere riferito al credito derivante dalle ritenute relative ad un singolo periodo d'imposta oppure a quello derivante da tutte le ritenute senza limiti di tempo, fino a revoca espressa;
- è necessario che ricorra l'ulteriore condizione enunciata dall'articolo 17 del

d.lgs. n. 241 del 1997, ossia che il credito risulti dalla dichiarazione annuale dell'associazione.

Vantaggi per gli associati

Gli associati che ricevono una quota di ritenute eccedente i propri bisogni possono smobilizzare il credito d'imposta senza attendere il rimborso, semplicemente retrocedendolo alla associazione che lo pagherà mano a mano che lo utilizza.

* * *

Il presente documento è una nota di studio; quanto ivi riportato non può essere utilizzato o interpretato quale parere riferito a una o più transazioni, adottato o comunque preso a riferimento da chiunque, ivi inclusi i consulenti legali, per qualsiasi scopo diverso dalla analisi generale delle questioni in esso affrontate.

La riproduzione del presente documento è consentita purché ne venga citato il titolo e la data accanto alla indicazione: Orrick, Herrington & Sutcliffe, Newsletter – Italian Tax Department.

Alessandro Mainardi

amainardi@orrick.com

Giovanni Leoni

gleoni@orrick.com

Luca Di Nunzio

ldinunzio@orrick.com

Orrick, Herrington & Sutcliffe

www.orrick.com